

VERBALE DI CONFRONTO  
TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
E  
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEL COMPARTO SANITA'

**per la definizione delle linee generali di indirizzo di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL 2.11.2022 del Comparto sanità concernenti le prestazioni aggiuntive del personale e determinazione delle risorse e ripartizione delle medesime tra le Aziende e gli Enti del SSR.**

In relazione alla possibilità da parte delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale di richiedere al personale del ruolo sanitario, sussistendo i presupposti e le condizioni, prestazioni aggiuntive, le parti prendono atto di quanto segue.

Il CCNL del Comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 prevede, all'art. 7, comma 1, lettera d) che le Regioni, nella forma di partecipazione sindacale del confronto regionale, possano emanare linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale, ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024), all'art. 1, comma 219, per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, ha esteso l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 11 del D.L. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023 relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi della predetta disposizione contrattuale, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

A tal fine, il successivo comma 220 del citato art. 1, della Legge n. 213/2023 ha stanziato a livello nazionale la somma di 80.000.000 di euro e, nello specifico, per la Regione del Veneto la somma di 6.584.000,00 euro.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 30 aprile 2024 sono state approvate le linee generali di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in materia di prestazioni aggiuntive del comparto attuative della predetta normativa, contestualmente alla ripartizione delle relative risorse per l'anno 2024.

Le linee di indirizzo succitate, oltre a prevedere la remunerazione pari a 50,00 euro orari, hanno previsto che le Aziende definissero un piano di utilizzo delle stesse con la previsione di un monitoraggio periodico i cui esiti dovevano essere presentati in sede di confronto aziendale.

Per l'istituto in parola, la legislazione nazionale, al di fuori di quanto stabilito dal citato art. 1, c. 220 della Legge n. 213/2023, non prevede ulteriori limiti di costo per l'acquisto di prestazioni aggiuntive nei confronti del personale del Comparto sanità.

Peraltro, l'Atto di indirizzo del Comitato di settore Comparto Regioni-Sanità, per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità formulato in data 15 aprile 2024, al punto 6 relativo alle prestazioni aggiuntive ha stabilito che, in coerenza, con quanto previsto dal CCNL dell'Area Sanità, sia stabilito di prendere a riferimento quale limite di spesa il valore medio del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015-2019.

Sull'istituto è intervenuta anche la legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 relativa alle disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali, che all'art. 7 disciplina

l'istituto delle prestazioni aggiuntive del personale del Comparto sanità, prevedendo che, al fine di far fronte alle esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, le Aziende ed Enti del SSR possano richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno tali prestazioni, ad integrazione dell'attività istituzionale, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Regione del Veneto.

Pertanto, ferme restando eventuali diverse determinazioni che dovessero essere contenute nel CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, con DGR n. 1210 del 22 ottobre 2024 sono state approvate ulteriori linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022, determinando, per l'anno 2024, in 2.546.828 euro il limite di costo per l'acquisto di ulteriori prestazioni aggiuntive nei confronti del personale del Comparto Sanità, da parte delle Aziende ed Enti del SSR, ripartendone il relativo ammontare in aggiunta al limite stabilito con DRG n. 441/2024.

Per l'anno 2025, fatte salve diverse disposizioni normative e/o contrattuali che dovessero intervenire in materia, le parti confermano l'ammontare delle risorse a disposizione per l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive attualmente previsto.

Al fine di dare applicazione uniforme dell'istituto in parola in ambito regionale, le parti con il presente verbale di confronto, nelle more delle nuove disposizioni sopra richiamate, ribadiscono, le modalità di utilizzo, la determinazione dei destinatari nonché la misura delle tariffe orarie da corrispondere al personale sanitario, previste dagli Allegati A) alle DDGGRR n. 441 del 30 aprile 2024 e n. 1210 del 22 ottobre 2024. In particolare si stabilisce che l'istituto:

- a) riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e non può essere utilizzato quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
- b) può essere utilizzato di norma a fronte della carenza di personale del ruolo sanitario del comparto sanità, a tempo indeterminato e determinato, rispetto alle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale, laddove risulti oggettivamente impossibile procedere ad assunzioni per mancanza di graduatorie;
- c) va utilizzato come strumento eccezionale e temporaneo per il contenimento delle liste di attesa, nonché, per la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni, concorrendo all'incremento dell'offerta di prestazioni e/o per obiettivi aggiuntivi;
- d) l'unico criterio di esclusione dall'ammissione all'istituto delle prestazioni aggiuntive riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall'art.74 comma 7 del CCNL 2 Novembre 2022;
- e) restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Con il presente documento, pertanto, al fine di fornire modalità applicative omogenee per tutte le Aziende le parti confermano e concordano quanto segue:

- 1) le risorse a disposizione delle Aziende per il finanziamento dell'istituto sono, per l'anno 2025, complessivamente pari a 9.130.828,00 euro, date dal finanziamento di cui all'art. 1, comma 220 della L. n. 213/2023, ammontante per la Regione del Veneto a 6.584.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e dal limite determinato nella misura pari al valore medio del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015-2019, calcolato in 2.546.828 euro;
- 2) tali risorse sono ripartite come segue tra le Aziende ed Enti del SSR tenendo conto delle richieste espresse in relazione al Piano di recupero delle liste di attesa e sulla base dell'incidenza del personale in servizio. In particolare è stato attribuito un peso pari al 75% all'incidenza del personale del comparto in servizio e del 25% alla programmazione delle prestazioni aggiuntive del comparto relative all'anno 2025, così come presentate nei Piani aziendali per il recupero delle liste di attesa:

<b>Azienda</b>	<b>Risorse prestazioni aggiuntive –Art. 1, c. 220 L. n. 213/2023 Anno 2025</b>
501 - Dolomiti	€ 422.975
502 - Marca Trevigiana	€ 851.189
503 - Serenissima	€ 771.225
504 - Veneto Orientale	€ 296.524
505 - Polesana	€ 339.686
506 - Euganea	€ 1.225.284
507 - Pedemontana	€ 461.190
508 - Berica	€ 696.622
509 - Scaligera	€ 476.210
901 - AOU di Padova	€ 475.358
912 - AOUI di Verona	€ 407.346
952 - IOV	€ 160.391
<b>999 - Regione</b>	<b>€ 6.584.000</b>

<b>Azienda</b>	<b>Risorse prestazioni aggiuntive –valore medio costo complessivo 2015-2019 Anno 2025</b>
501 – Dolomiti	€ 280.261
502 - Marca Trevigiana	€ 172.375
503 – Serenissima	€ 196.217
504 - Veneto Orientale	€ 258.641
505 – Polesana	€ 124.328
506 – Euganea	€ 336.620
507 – Pedemontana	€ 265.070
508 – Berica	€ 207.172
509 – Scaligera	€ 120.537
901 - AOU di Padova	€ 293.373
912 - AOUI di Verona	€ 115.912
952 – IOV	€ 176.322
<b>999 – Regione</b>	<b>€ 2.546.828</b>

- 3) le Aziende ed Enti del SSR, sulla base delle risorse ripartite, definiranno un piano di utilizzo delle stesse che sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali a livello aziendale. Tale piano sarà oggetto di monitoraggio periodico i cui esiti saranno parimenti presentati in sede di confronto aziendale;
- 4) tutte le prestazioni aggiuntive effettuate da tutti i profili professionali del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo pieno ad integrazione dell'attività istituzionale saranno remunerate, per l'anno 2025 e comunque fino ad eventuali diverse indicazioni definite in sede di confronto regionale, nei limiti delle risorse a disposizione, nella misura di 50,00 euro orari al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Tenuto conto che all'OSS è attualmente precluso l'accesso alle prestazioni aggiuntive, le parti ritengono di impegnarsi per individuare soluzioni alternative di valorizzazione.

Venezia, 16 dicembre 2024

**Per la Regione del Veneto**

L'Assessore alla Sanità-Servizi Sociali-Programmazione socio-sanitaria  
dott.ssa Manuela Lanzarin

---

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale  
Dr. Massimo Annicchiarico

---

Il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR  
Dott. Claudio Costa

---

**Per le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità**

FP CGIL

---

CISL FP

---

UIL FPL

---

FIALS

---

NURSIND

---

NURSING UP

---